Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 24

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 30 gennaio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo | L. 100 | All'Estero | Abb. annuo | L. 200 | Nel Regno e Colonie | Abb. annuo | L. 60 | All'Estero | Abb. annuo | L. 120 |
| | » semestrale | » 50 | | » semestrale | » 100 | | » semestrale | » 30 | | » semestrale | » 60 |
| | » trimestrale | » 25 | | » trimestrale | » 50 | | » trimestrale | » 15 | | » trimestrale | » 30 |
| | Un fascicolo | » 2 | | Un fascicolo | » 4 | | Un fascicolo | » 2 | | Un fascicolo | » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| Nel Regno e Colonie . . . . | Abbonamento annuo . . L. 50 —<br>Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100 —<br>Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |
|---|---|---|---|

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1942



### 1943

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1942-XXI, n. 1687.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'autorità in materia di generi alimentari di prima necessità.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'autorità in materia di generi alimentari di prima necessità, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo, alle parole: « generi alimentari di prima necessità », è sostituita la parola: « merci ».

Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — « Nei contratti di compra-vendita di merci, conchiusi posteriormente all'andata in vigore del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 743, ogni pattuizione di prezzo superiore ai prezzi stabiliti dall'autorità competente, è, a norma dell'art. 1339 del Codice civile, sostituita di diritto dal prezzo che l'autorità ha fissato, o successivamente fissasse, con riferimento al tempo in cui il contratto ha avuto o deve avere esecuzione.

Resta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali ».

Art. 2. — « Il compratore ha azione per la restituzione dell'eccedenza del prezzo eventualmente pagato, eccetto il caso che per il fatto abbia riportato condanna penale.

L'azione si prescrive nel termine di sei mesi dalla data in cui l'autorità ha fissato il prezzo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1688.

**Norme per l'avanzamento, in tempo di guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Per la durata dell'attuale stato di guerra l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina, in deroga al disposto del 1° comma dell'art. 88 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato col R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, ha luogo col criterio della scelta comparativa, ferma restando l'applicazione degli articoli 96 e 100 dello stesso testo unico.

Per lo stesso periodo gli ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio, in deroga al disposto del 2° comma dello stesso art. 88, possono conseguire la promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento in congedo provvisorio, purchè essi, durante l'attuale guerra, abbiano prestato, in qualità di richiamati, almeno sei mesi di servizio continuativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1689.

**Adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana relative allo stato ed avanzamento degli ufficiali e degli agenti nazionali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana, dichiarati irreperibili, a norma dell'art. 124 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

In caso di successiva accertata reperibilità, sono reiscritti nei ruoli col proprio grado ed anzianità, eventualmente anche in eccedenza, da riassorbirsi alla prima vacanza. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia.

Agli ufficiali ed agli agenti internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

Art. 2.

L'ufficiale del Corpo di polizia dell'Africa italiana raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, o in servizio, per offesa del nemico, può, anche se in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, conseguire promozione, semprechè sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ufficiale che abbia conseguito una promozione ai sensi del comma precedente, a meno che non venga a trovarsi nuovamente nelle condizioni di cui al comma stesso, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia acquistata l'idoneità fisica incondizionata, conseguendo, però, qualora risulti pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, purchè abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite (escluse quelle contemplate nel comma precedente), lesioni o malattie dipendenti da cause di servizio, può conseguire la promozione quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. In rapporto alla sola promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito al momento in cui divenne temporaneamente inabile, l'ufficiale è considerato come pretermesso e consegue la sede di anzianità che gli sarebbe spettata, se fosse stato promosso a suo turno.

La successiva promozione, invece, non può essere conseguita con sede di anzianità di data anteriore a quella del riacquisto della idoneità incondizionata e se l'ufficiale non abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio.

Art. 3.

L'ufficiale del Corpo di polizia dell'Africa italiana raggiunto dal turno di promozione, anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione di cui all'art. 139 del regolamento generale del Corpo stesso, approvato con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, è promosso al ritorno dalla prigionia, se riconosciuto idoneo, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione ha luogo a tutti gli effetti, anche in eccedenza e viene riassorbita alla prima vacanza.

All'ufficiale catturato prigioniero, dopo essere stato ferito in combattimento o, comunque, in servizio, per offesa del nemico, si applicano le disposizioni di cui ai due primi commi del precedente articolo.

All'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel comma precedente o per lesioni o malattie, si applicano le disposizioni dei primi due commi di questo articolo.

Le promozioni previste nei commi precedenti possono essere disposte anche quando, a causa della prigionia, l'ufficiale non abbia potuto essere classificato negli ultimi due anni ai fini del requisito previsto dall'art. 110, lettera *b)* del regolamento generale del Corpo e per lo stesso non abbia potuto essere inoltrato lo specchio di avanzamento previsto dall'art. 126 del regolamento anzidetto. Spetta alla Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, attribuire al medesimo le classifiche mancanti per gli ultimi due anni.

Art. 4.

Le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono applicabili anche nei confronti degli agenti nazionali.

Peraltro, per quanto riguarda l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, valgono le seguenti norme.

Le guardie scelte e le guardie che avrebbero avuto titolo per l'ammissione al corso allievi sottufficiali mentre erano temporaneamente non idonee al servizio militare incondizionato per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, se posseggono i requisiti all'uopo richiesti, possono essere ammesse al primo corso successivo al riacquisto della piena idoneità fisica.

Le guardie scelte e le guardie che, alla fine del corso, superino i relativi esami e vengano dichiarate idonee, conseguono la promozione con la stessa anzianità assoluta che sarebbe loro spettata se avessero potuto partecipare al corso svoltosi durante il periodo della loro inabilità fisica.

Le guardie scelte e le guardie che, anteriormente o durante il periodo di prigionia, avrebbero avuto titolo a partecipare ai corsi allievi sottufficiali, appena cessate da tale posizione, se conseguono la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 139 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, possono essere ammesse a tanti corsi speciali quanti sono quelli normali svoltisi nel periodo suddetto.

I singoli corsi speciali non potranno essere indetti per un numero di posti superiore a quello dei corrispondenti corsi normali.

L'assegnazione ai diversi corsi speciali delle guardie scelte e delle guardie reduci dalla prigionia verrà decisa dal comandante generale.

Le guardie scelte e le guardie che superino gli esami e vengano dichiarate idonee, conseguono la promozione a vice brigadiere, con la medesima anzianità assegnata alle guardie scelte e guardie, che hanno frequentato il corrispondente corso normale, conseguendo la promozione a vicebrigadiere.

Le promozioni di cui ai due commi precedenti verranno effettuate anche in eccedenza e verranno riassorbite mediante le successive vacanze.

Art. 5.

Per la durata dell'attuale stato di guerra il requisito della permanenza minima nel grado di tenente, ai fini dell'avanzamento, è stabilito in due anni e mezzo.

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 403 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, è prorogata, limitatamente ai gradi di sottotenente e di capitano, sino a non oltre la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1690.

**Liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma spettanti ai militari morti in servizio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennità di rafferme triennali dei carabinieri Reali e dei militari vincolati, o già vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, e all'articolo 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'Amministrazione militare, al coniuge superstite, semprechè non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza, alla madre o, in mancanza di entrambi, ai fratelli e alle sorelle del defunto.

Art. 2.

Le aliquote da corrispondere ai discendenti, ovvero ai fratelli o alle sorelle, sono ripartite in parti eguali quando trattasi di figli legittimi o legittimati, o di fratelli o sorelle germani del defunto.

Se coi figli legittimi o legittimati concorrono figli naturali, riconosciuti o dichiarati, oppure se coi germani concorrono fratelli e sorelle unilaterali, si applicano per la misura della ripartizione le norme stabilite dal Codice civile.

Art. 3.

La qualità di avente diritto, ai sensi dell'art. 1, può essere comprovata mediante una semplice attestazione del capo ufficio o mediante lo stato di famiglia del militare defunto, rilasciato dall'autorità comunale.

Nel caso che gli aventi diritto siano minori, interdetti o inabilitati, il tutore o il curatore deve presentare la autorizzazione a riscuotere, rilasciata dal giudice tutelare.

I documenti di cui sopra sono rilasciati in carta libera.

Art. 4.

Qualora non esistano il coniuge o i parenti indicati nell'art. 1, il Ministero della guerra ha la facoltà di concedere il pagamento delle aliquote di cui all'articolo stesso, alle persone che provino di avere sostenuto spese per l'assistenza al militare durante l'infermità e in conseguenza del decesso, o di avergli fornito alimenti prima della venuta alle armi.

Art. 5.

Le somme da corrispondere in base alla presente legge sono esenti da qualsiasi tassa di successione.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 21 dicembre 1942-XXI, n. 1691.

**Norme per il pagamento delle pensioni di guerra ai militari albanesi ed alle persone di famiglia dei militari medesimi morti in guerra o a causa del servizio di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli dei conti correnti e i ruoli di variazione delle pensioni di guerra concesse dal Ministero delle finanze italiano — Direzione generale delle pensioni di guerra — in applicazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, che approva le norme di attuazione di essa, e del Regio decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 903, contenente norme per il personale militare albanese immesso nella Regia marina, ai militari del Regno di Albania e alle persone di famiglia dei militari medesimi morti in guerra o a causa del servizio di guerra, sono assegnati alla Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, la quale provvede ai pagamenti per mezzo del contabile del Portafoglio, con la osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in Italia per le pensioni del genere a favore dei cittadini italiani.

Art. 2.

L'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, trasmette, per il tramite del Ministero degli affari esteri, i certificati di iscrizione delle pensioni, emessi dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle pensioni di guerra — ai podestà dei Comuni albanesi, nei quali gli intestatari hanno la residenza, per la consegna agli interessati, previa l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato vigenti in Italia.

Art. 3.

I pensionati di guerra albanesi, prima di effettuare la riscossione delle rate mensili dei loro assegni, devono produrre all'Istituto di credito corrispondente del Tesoro in Albania, o trasmettere, nel caso di pagamenti per mezzo di assegni in divisa albanese, alla Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, un certificato in lingua albanese e italiana, rilasciato dai podestà dei Comuni di loro residenza ed attestante:

*a*) il cognome e nome del beneficiario;

*b*) il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;

*c*) il bilancio cui l'assegno fa carico;

*d*) che il beneficiario è vivente;

*e*) che il beneficiario non ha perduto la cittadinanza albanese nè acquisito una cittadinanza straniera diversa da quella italiana;

*f*) che il beneficiario non ha riportato condanna che lo privi, in tutto o in parte, del godimento della pensione, per i reati contemplati dal Codice penale, e dagli articoli 46 e 49 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

*g*) inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di riversibilità o di intestataria di assegno di integrazione, che essa conserva tuttora lo stato vedovile o nubile;

*h*) che le condizioni indicate alle lettere *d*), *e*) ed *f*) sussistono ancora per i figli e gli orfani di ambo i sessi, minorenni o inabili al lavoro, i quali siano intestatari di assegni di integrazione.

Art. 4.

Le firme dei podestà sui certificati di cui all'art. 3, quando questi sono prodotti fuori della giurisdizione del comune in cui furono rilasciati, devono essere, a cura dei pensionati, fatte legalizzare dal Luogotenente generale in Albania di Sua Maestà il RE IMPERATORE o dai capi degli Uffici provinciali che ne di-

pendono, le cui firme, quando i documenti siano inviati fuori del Regno di Albania, devono essere legalizzate dal Ministero italiano degli affari esteri.

La legalizzazione da parte del Ministero italiano degli affari esteri non occorre, se il certificato viene trasmesso direttamente alla Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — in Roma, dalla Luogotenenza generale o dagli Uffici provinciali sopra indicati.

Art. 5.

I cittadini albanesi analfabeti sono autorizzati ad apporre, in luogo della firma, la propria impronta digitale sulle istanze, sui certificati d'iscrizione delle pensioni, sui certificati di cui all'art. 3, sulle dichiarazioni di ricevuta dei pagamenti loro effettuati dall'Italia e su qualsiasi altro documento da produrre all'Amministrazione dello Stato italiano.

L'impronta digitale deve essere convalidata dalla firma di due testimoni.

Art. 6.

Per tutto quanto non è disposto nella presente legge si applicano le norme vigenti in Italia per il pagamento delle pensioni di guerra.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 26 agosto 1939-XVII, data dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 1939, n. 1115, circa la fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 21 dicembre 1942-XXI, n. 1692.

**Proroga di termini per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la rettifica delle dichiarazioni agli effetti della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 sono prorogati al 31 dicembre 1943-XXII.

Alla stessa data è prorogato il termine per la rettifica delle dichiarazioni, ai fini di detta imposta straordinaria, dei redditi realizzati nel 1941 dalle società ed enti tassabili in base a bilancio.

È portato altresì al 31 dicembre 1943-XXII il termine per l'accertamento d'ufficio dei redditi realizzati nel 1940 e nel 1941, nei confronti delle società ed enti tassati in base a bilancio che abbiano omesso di presentare la relativa dichiarazione.

Art. 2.

La proroga al 31 dicembre 1943-XXII dei termini per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi realizzati negli anni 1939 e 1940 dai contribuenti non tassati in base a bilancio, lascia integro il diritto della Finanza di rivedere, entro tale data, a mente del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, i redditi accertati per la ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940.

Il diritto della Finanza di rivedere, entro il 31 dicembre 1943-XXII, ai soli fini della imposta suddetta, i redditi accertati in ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, rimane integro, anche nel caso di omessa dichiarazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1693.

**Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire tre miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto in relazione al fabbisogno, alla iscrizione in bilancio delle somme necesarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1694.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria Maggiore, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari).**

N. 1694. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria Maggiore, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1695.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Napoli.**

N. 1695. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1696.

**Dichiarazione formale dei fini di cinque Confraternite, in Nicosia (Enna).**

N. 1696. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di cinque Confraternite, in Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1697.

**Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Biella.**

N. 1697. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella, viene autorizzato ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 30.000 fatta dalla Cassa di risparmio di Biella, allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata alla memoria del comm. Gaspare Mosca, già presidente della Cassa stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1698.

**Autorizzazione alla Regia scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa ad accettare alcuni legati.**

N. 1698. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola normale superiore (Collegio universitario) di Pisa, viene autorizzata ad accettare i legati disposti in suo favore dal Sen. prof. Michele Barbi con testamento olografo in data 21 ottobre 1937-XV, pubblicato in atti del dott. Vittorio Vitelli, notaio in Firenze, con verbale del 29 ottobre 1941-XX, repertorio n. 12808.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1699.

**Dichiarazione formale dei fini di 28 Confraternite in provincia di Macerata.**

N. 1699. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di 28 Confraternite in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *gennaio* 1943-XXI

LEGGE 21 gennaio 1943-XXI, n. 3.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, della cultura popolare e degli scambi e delle valute per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

### Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

### Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1942-43, della somma di L. 7.000.000 per lavori di completamento dell'edificio sede delle istituzioni scolastiche italiane in Sofia.

### Art. 5.

E' autorizzata l'assegnazione di un contributo dello Stato di L. 1.700.000 a favore dell'ospedale per bambini « Lina Ravaschieri » di Napoli, per lavori di ripristino del fabbricato sede dell'ospedale stesso e degli impianti scientifici.

La somma suddetta verrà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di L. 700.000 nell'esercizio finanziario 1942-43 e di L. 500.000 in ciascuno degli esercizi 1943-44 e 1944-45.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 330.000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, in ragione di L. 66.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1946-47, per l'acquisto di uno stabile in Firenze da destinare ai servizi della biblioteca Marucelliana.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

### Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, entro i seguenti importi per fronteggiare le esigenze sottosegnate:

L. 730.000, per lavori relativi all'ampliamento della sede della scuola di applicazione della Regia aeronautica in Firenze, in aggiunta alle somme già autorizzate per i lavori medesimi;

L. 320.000 per ulteriori occorrenze relative all'adattamento dello stabile in Firenze da adibire a caserma di quel Battaglione mobile di polizia.

### Art. 8.

E' aumentata di ulteriori L. 8.442.500 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

### Art. 9.

In relazione agli avanzi di gestione accertati per le autostrade a partire dal 1° luglio 1938-XVI, è autorizzato il versamento di L. 800.000 all'Azienda autonoma statale della strada, per provvedere ad urgenti lavori di manutenzione delle autostrade stesse.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

TABELLA *A*.

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43**

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 146. — Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa italiana, ecc. | L. | 634.498 — |
| Cap. n. 147. — Rimborso da aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato | » | 5.500.000 — |
| Cap. n. 162. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, ecc. | » | 5.260.500 — |
| Cap. n. 386. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa italiana, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc. | » | 50.000.000 — |
| Totale | L. | 61.394.998 — |

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

---

TABELLA *B*.

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1942-43**

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri | L. | 4.000 — |
| Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato) | » | 600.000 — |
| Cap. n. 50. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato) | » | 1.000.000 — |
| Cap. n. 52. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il Servizio speciale riservato | » | 100.000 — |
| Cap. n. 64. — Sussidi al personale, ecc. (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) | » | 15.000 — |
| Cap. n. 66. — Spese casuali (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) | » | 100.000 — |
| Cap. n. 101. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.) | » | 700.000 — |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 103. — Spese per l'ufficio storico e per i servizi di stampa e propaganda (M.V.S.N.) | L. | 100.000 — |
| Cap. n. 104. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M.V.S.N.) | » | 1.500.000 — |
| Cap. n. 105. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio, ecc. (M.V.S.N.) | » | 700.000 — |
| Cap. n. 106. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, ecc. (M.V.S.N.) | » | 550.000 — |
| Cap. n. 111. — Trasporti vari, ecc. (M.V.S.N.) | » | 500.000 — |
| Cap. n. 116. — Spese per gli impianti dei campi di tiro, ecc. (M.V.S.N.) | » | 11.935 — |
| Cap. n. 126. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani) | » | 300.000 — |
| Cap. n. 128. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) | » | 20.000 — |
| Cap. n. 157. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. | » | 250.000 — |
| Cap. n. 167. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 15.000 — |
| Cap. n. 198. — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc | » | 1.000.000 — |
| Cap. n. 199. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. | » | 4.500.000 — |
| Cap. n. 308. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. | » | 100.000 — |
| Cap. n. 417-*quinquies* (*di nuova istituzione*). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai lavori dell'Ufficio anagrafe nazionale e del Centro sperimentale di coordinamento anagrafico di cui all'art. 7 della legge 14 febbraio 1941-XIX, n. 60 | » | 50.000 — |
| Cap. n. 440 (*modificata la denominazione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nel territorio della Dalmazia | » | 300.000 — |
| Cap. n. 443. — Spese di rappresentanza (Governo della Dalmazia) | » | 50.000 — |
| Cap. n. 446. — Spese d'impianto della sede di governo (Governo della Dalmazia) | » | 650.000 — |
| Cap. n. 464-VII (*di nuova istituzione*). — Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per la rinnovazione dei titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento 1906 | » | 1.100.000 — |
| Cap. n. 464-VIII (*di nuova istituzione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla rinnovazione dei titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento 1906 | » | 400.000 — |
| Cap. n. 525. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento, ecc. relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, ecc. | » | 3.176 — |
| Cap. n. 711 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43 | » | 69.732 — |
| Totale degli aumenti | L. | 14.688.843 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 494. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione, ecc. ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, ecc. | L. | 3.176 — |
| Cap. n. 603 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per i cimiteri di guerra, ecc. | » | 4.000 — |
| Totale delle diminuzioni | L. | 7.176 — |

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 214-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento ai componenti le Commissioni di archivio del lotto ed al personale delle Intendenze di finanza per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione del lotto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. | L. | 100.000 — |
| Cap. n. 59 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43 | » | 567.665 — |
| Totale | L. | 667.665 — |

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 13. — Premi di operosità agli impiegati, ecc. per il servizio di cifra, ecc. | L. | 250.000 — |
| Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi | » | 50.000 — |
| Cap. n. 62. — Istituti di istruzione, ecc. aventi carattere internazionale | » | 200.000 — |
| Cap. n. 166 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero | » | 7.000.000 — |
| Totale | L. | 7.500.000 — |

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. | L. | 35.000 — |
| Cap. n. 10. — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni | » | 35.000 — |
| Cap. n. 13. — Spese casuali | » | 40.000 — |
| Cap. n. 22. — Museo dell'Africa italiana - Manutenzione del palazzo sede del Museo, ecc. | » | 634.498 — |
| Totale degli aumenti | L. | 744.498 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili, ecc. | L. | 110.000 — |

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni, ecc. | L. | 3.500.000 — |
| Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie | » | 976.600 — |
| Cap. n. 16. — Spese casuali | » | 75.000 — |
| Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc. | » | 117.203.075 — |
| Cap. n. 51. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc. | » | 4.800.000 — |
| Cap. n. 52. — Fondo destinato alle spese dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc. | » | 385.000 — |
| Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. | » | 5.010.280 — |
| Cap. n. 130. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. | » | 20.000 — |
| Cap. n. 144. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici, ecc. | » | 262.500 — |
| Cap. n. 179. — Retribuzioni ecc. ai docenti di cultura militare, ecc. | » | 1.000.000 — |
| Cap. n. 209 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43 | » | 1.000.000 — |
| Totale degli aumenti | L. | 134.232.455 — |

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . L. 800.000 —

Cap. n. 49. — Spese per le retribuzioni ed indennità al personale insegnante. Quota a carico dello Stato del contributo al Monte Pensioni . . . . . . . . . . . . » 44.613.075 —

Cap. n. 56. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione. Compensi eventuali al personale di segreteria, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 62. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 64. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. . » 25.000 —

Cap. n. 79. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . . » 7.260 —

Cap. n. 81. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale. Concorsi e sussidi, ecc. . . . . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 127. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc. . . » 10.000 —

Cap. n. 147. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . . . » 130.000 —

Cap. n. 165. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 187. — Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . . . . . . » 72.590.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 118.320.335 —

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . . . » 55.000 —

Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc. Elargizioni alle famiglie dei funzionari, ecc. vittime del dovere, ecc. . . . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . . . . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . . » 3.700.000 —

Cap. n. 14. — Acquisto manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 23. — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione, ecc. . » 126.200 —

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 70. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 71. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 73. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 50.000 —

Cap. n. 76. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 78. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 84. — Spese per i confinati di polizia, ecc. . . . . . . . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 86. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 88. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . . . » 1.560.500 —

Cap. n. 99. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . . . . » 63.700 —

Cap. n. 111-IX. — Somma da erogare per contributi a favore dei comuni dei territori annessi alla provincia del Carnaro . . . . . L. 1.850.000 —

Cap. n. 148 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per la pubblicazione nazionale dei carteggi del Conte di Cavour . . . . » 15.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 22.670.400 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 111-*septies*. — Somma da erogare per spese di spedalità, ecc. nei territori annessi alla provincia del Carnaro (*soppresso*) . . L. 1.850.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc. . L. 80.000 —

Cap. n. 126. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia, ecc. . . » 20.000.000 —

Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, ecc. . . . » 10.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 33.080.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 132. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. . . . . . L. 15.000.000 —

Cap. n. 135. — Somme da erogare per acquedotti, opere igieniche e sanitarie, ecc. . » 3.000.000 —

Cap. n. 137. — Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, ecc. . . . . . » 15.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 33.000.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Sussidi agli impiegati, ecc. L. 15.000 —

Cap. n. 5. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . » 10.000 —

Cap. n. 51. — Fitti e canoni . . . . . » 340.000 —

Cap. n. 92. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . . . . . . . » 800.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 1.165.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . L. 10.000.000 —

Cap. n. 68. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc. » 340.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 10.340.000 —

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 45. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 46. — Spese per risarcimento di danni, ecc. . . . . . . . . . . » 2.200.000 —

Cap. n. 58. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . . . . . . . . . » 121.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.321.000 —

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 36. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. | L. | 85.000 — |
| Cap. n. 37. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. | » | 12.000 — |
| Cap. n. 40. — Servizio chimico militare - Spese per studi, ecc. | » | 20.000 — |
| Cap. n. 60. — Difesa contraerei - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali, ecc. | » | 5.004.000 — |
| Totale delle diminuzioni | L. | 5.121.000 — |

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. | L. | 14.000 — |
| Cap. n. 82. — Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina, ecc. | » | 50.000.000 — |
| Totale degli aumenti | L. | 50.014.000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. | L. | 60.000 — |
| Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere - Armi, ecc. | » | 14.000 — |
| Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. | » | 30.000.000 — |
| Totale delle diminuzioni | L. | 30.074.000 — |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 20. — Contributi ad enti ed uffici internazionali, ecc. | L. | 120.000 — |

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. | L. | 100.000 — |
| Cap. n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere | » | 700.000 — |
| Cap. n. 26. — Fitto di locali, ecc. (Addetti stampa all'estero) | » | 150.000 — |
| Cap. n. 28 — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche, ecc. | » | 441.200 — |
| Cap. n. 31. — Spese per la propaganda | » | 2.500.000 — |
| Cap. n. 32. — Spese occorrenti per l'attuazione di studi sulla razza | » | 100.000 — |
| Cap. n. 44. — Spese per la radiodiffusione e la televisione | » | 1.000.000 — |
| Totale | L. | 4.991.200 — |

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | L. | 800.000 — |

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

TABELLA C.

**Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1942-43**

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo | L. | 70.000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine | L. | 70.000 — |

2. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA.

ENTRATA.

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 8. — Ritenute erariali e varie - Quota a carico del personale per assicurazioni | L. | 10.000 — |
| Art. n. 9 (*modificata la denominazione*). — Reintegrazione delle anticipazioni concesse al cassiere economo ed al dirigente l'Azienda agraria per le spese consentite dal regolamento | » | 2.000 — |
| Totale | L. | 12.000 — |

SPESA.

a) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 2. — Quota a carico dell'Istituto agronomico della spesa per assicurazioni al personale, ecc. | L. | 2.000 — |
| Art. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. | » | 30.000 — |
| Art. n. 15. — Versamento delle ritenute erariali e varie, ecc | » | 10.000 — |
| Art. n. 16 (*modificata la denominazione*). — Anticipazione al cassiere economo ed al dirigente l'Azienda agraria per le spese consentite dal regolamento | » | 2.000 — |
| Totale | L. | 44.000 — |

b) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 11. — Spese impreviste | L. | 32.000 — |

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

*Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 40. — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzione di ponti - Spese a carico del fondo di cui all'art. 1, terzo alinea, della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per la costruzione di case cantoniere.

Cap. n. 41. — Lavori di sistemazioni generali, di miglioramento della rete delle strade statali e costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105).

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . . . | L. | 4.556.333,50 |
| Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai ricevitori, ecc. . . . . . . . . . . | » | 125.000 — |
| Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . . . . | » | 500.000 — |
| Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . . . . . | » | 10.000.000 — |
| Totale . . . | L. | 15.181.333,50 |

SPESA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . | L. | 1.600.000 — |
| Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. . . . . . . . | » | 140.000 — |
| Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » pei postelegrafonici dell'importo delle ammende, ecc. . . . . . . | » | 125.000 — |
| Cap. n. 41 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc. . . | » | 2.500.000 — |
| Cap. n. 62-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per l'esercizio del radio-collegamento Roma-Atene . . . . . . . . . | » | 1.320.000 — |
| Cap. n. 74. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. . . . . . . . . . | » | 1.000.000 — |
| Cap. n. 75 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, ecc. . . . . . . . . | » | 2.000.000 — |
| Cap. n. 78. — Imposte erariali, sovrimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili, ecc. . . . . . | » | 2.436.333,50 |
| Cap. n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . . . . . . . | » | 500.000 — |
| Cap. n. 86. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai, ecc. . | » | 60.000 — |
| Cap. n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, ecc. . . . . . . . . | » | 3.500.000 — |
| Totale . . . | L. | 15.181.333,50 |

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 4.

**Istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Intendenza generale per i servizi di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di provvedere;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'attuale guerra, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è istituita presso il Ministero dell'interno l'Intendenza generale per i servizi di guerra.

Art. 2.

L'Intendenza ha il compito di provvedere all'organizzazione o di coordinare tutti i servizi destinati a prevenire e ad affrontare le conseguenze delle offese nemiche sulla vita civile della Nazione in guerra.

L'Intendenza provvede alla fornitura ed all'apprestamento di ogni mezzo occorrente per assicurare il regolare funzionamento di tutti i servizi civili di guerra dipendenti dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

All'Intendenza è preposto un prefetto scelto tra quelli a disposizione a' termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 4.

I servizi dell'Intendenza sono equiparati a tutti gli effetti, ed anche in relazione alla messa a disposizione dei mezzi occorrenti, ai servizi mobilitati delle unità di guerra operanti e godranno pertanto il diritto di precedenza assoluta nelle assegnazioni.

Art. 5.

All'Intendente sono attribuiti tutti i poteri per l'espletamento dei compiti commessi all'Intendenza.

L'Intendente può richiedere la mobilitazione o il comando di militari e il distacco di funzionari dalle varie Amministrazioni dello Stato, nonchè la messa a disposizione dei servizi tecnici necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'Intendenza o per far fronte a speciali contingenze.

La richiesta di comando di militari presso l'Intendenza sarà fatta al Comando Supremo, dal quale essi dipenderanno direttamente agli effetti militari.

Art. 6.

L'Intendente ha facoltà di procedere, con le stesse modalità attualmente vigenti per le requisizioni militari e per la mobilitazione degli stabilimenti ausiliari, alla requisizione dei beni o rispettivamente alla mobilitazione delle imprese e dei servizi ritenuti necessari per l'espletamento dei compiti commessi all'Intendenza, nonchè alla mobilitazione per il servizio del lavoro di personale tecnico civile.

Art. 7.

L'Intendente esercita i suoi poteri anche nei territori annessi al Regno coi Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1943-XXI*
*Atti del Governo, registro 453, foglio 118* — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1942-XXI.

**Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Attilio De Cicco.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Attilio De Cicco viene nominato componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di Segretario generale dei Fasci italiani all'estero;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, recante modificazioni alla composizione del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Attilio De Cicco quale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di Segretario generale dei Fasci italiani all'estero.

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(326)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 dicembre 1942-XXI.

**Mobilitazione civile della Società Industria Meccanica Scassi e Arature (I.M.A.S.).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La Società Industria Meccanica Scassi e Arature (I.M.A.S.) è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio* 1943-XXI
*Registro n. 27 Finanze, foglio n.* 117. — D'ELIA

(338)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.

**Istituzione del servizio fitosanitario presso la dogana di Bari.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante provvedimenti sulla difesa antiparassitaria delle piante;

Visti i propri decreti 13 marzo 1927 e 18 luglio 1928 che determinano quali siano le dogane autorizzate all'importazione di piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali;

Ritenuto che la dogana di Bari, dove ha sede un Regio osservatorio fitopatologico, può utilmente provvedere ai servizi di controllo fitosanitario dei vegetali importati;

Sentito il parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Udita la prima Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

*Articolo unico.*

Alle dogane autorizzate all'importazione dall'estero delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali, indicate all'art. 1 del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, è aggiunta la dogana di Bari.

Il presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entrerà in vigore il 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: NANNINI

(291)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.

**Iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » di numero undici varietà di frumento.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1941-XIX, registro n. 17, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 175, con il quale è stata nominata la Commissione per il giudizio sull'ammissibilità delle varietà elette di frumento alla iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento »;

Viste le domande del dott. Bernardino Giovannelli, incaricato della direzione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » di Roma; del prof. Enrico Pantanelli, direttore della Stazione sperimentale agraria di Bari e del professore Enrico Avanzi, direttore dell'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Regia università degli studi di Pisa, con le quali è stata chiesta la iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » di alcune varietà di grano pubblicate dalle persone predette;

Visti i verbali delle riunioni della Commissione predetta in data 28 settembre 1942-XX e 5 dicembre 1942-XXI, dai quali risulta che la Commissione stessa ha espresso giudizio favorevole alla iscrizione nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » in quanto posseggono i requisiti richiesti dall'art. 1 della citata legge, delle undici varietà di frumento appresso descritte;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546, le seguenti undici varietà di grano:

1) *Anna Migliori* (Gentil Rosso aristato × Ardito, stirpe 21-4) (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1922, dal prof. Enrico Avanzi presso l'Istituto di cerealicoltura della Regia università degli studi di Pisa, incrociando Gentil Rosso aristato 4 × Ardito, stirpe 21-4. Ha spiga aristata, di colore giallo-rosso; accestimento buono, precocità corrispondente a quella dell'Ardito. E' abbastanza resistente alle ruggini; indicata particolarmente per i terreni di mediocre fertilità. Dà prodotto atto alla panificazione.

2) *Augusta* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1900, dal Sen. Nazareno Strampelli, per selezione genealogica della varietà « Rieti ». Ha spiga aristata, bianca, lunga, sottile; maturazione normale; forte accestimento. E' resistentissima alle ruggini e ai freddi, adatta per zone di alta collina e montagna. Ottima sotto ogni riguardo per la panificazione.

3) *Aziziah 302* (autunnale, duro, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1925, dal dott. Giuseppe Conti della Stazione sperimentale agraria di Bari, per selezione genealogica di alcuni frumenti libici dell'altipiano di Aziziah. Ha spiga aristata, bianco-giallognola, subquadrata; maturazione precoce. Dà prodotto atto alla confezione di paste alimentari.

4) *Catria* (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta, nel 1923, dal Sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido Hatif Inversable Vilmorin × Rieti. Ha spiga mutica, bianca, rettangolare, quasi quadrata; maturazione normale. E' resistentissima alle ruggini. Somiglia alquanto alla varietà Virgilio ed è indicata per le zone di alta collina e di montagna. Dà prodotto atto alla panificazione.

5) *Gentil Rosso × Noè 46 Fam. 9* (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta, nel 1920, dal prof. Enrico Avanzi con la selezione genealogica dei prodotti dell'incrocio Gentil Rosso × Noè effettuato dal Sen. Napoleone Passerini. Ha spiga mutica; accestimento buono; maturazione normale; facoltà di adattamento; produttività costante. Dà prodotto atto alla panificazione.

6) *Girolamo Caruso* (Inallettabile 8) (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta dal prof. Enrico Avanzi con la selezione genealogica di incroci naturali rinvenuti nell'« Inallettabile Vilmorin ». Ha spiga mutica, bianca; accestimento molto buono; maturazione normale. Per la sua resistenza al freddo è particolarmente adatta per i terreni fertili di alta collina e di montagna dell'Italia centrale e settentrionale. Dà prodotto atto alla panificazione.

7) *Maiorica 47* (autunnale, tenero, semiaristato).

Varietà ottenuta, nel 1925, dal dott. Giuseppe Conti della Stazione sperimentale agraria di Bari per selezione genealogica della varietà comune « Maiorica bianca ». Ha spiga bianco-giallognola, leggermente aristata nel terzo superiore, maturazione normale. Dà prodotto atto alla panificazione.

8) *Nuria* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1923, dal Sen. Nazareno Strampelli, per selezione genealogica di un frumento rinvenuto in una località del territorio del comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila), situata a circa 1400 metri di altitudine. Ha spiga aristata, di colore leggermente rossiccio, lasca, lunga, appuntita; maturazione normale; molta resistenza alle ruggini e ai freddi. E' indicata per le zone di alta collina e di montagna. Dà prodotto atto alla panificazione.

9) *Rossetta 55* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1925, dal dott. Giuseppe Conti della Stazione sperimentale agraria di Bari per selezione genealogica della varietà comune « Maiorica rossa ». Ha spiga aristata, di colore rosso più o meno carico; maturazione tardiva. E' resistente ai geli. Dà prodotto atto alla panificazione.

10) *Tilia* (autunnale, tenero, aristato).

Varietà ottenuta, nel 1923, dal Sen. Nazareno Strampelli, nella Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, dall'ibrido Hatif Inversable Vilmorin × Rieti. Ha spiga aristata, bianca, appuntita, non molto serrata; maturazione normale. Resistentissima alle ruggini e ai freddi, è indicata per le zone di alta collina e di montagna. Dà prodotto atto alla panificazione.

11) *Vittorio Niccoli* (Inallettabile 3) (autunnale, tenero, mutico).

Varietà ottenuta dal prof. Enrico Avanzi. Ha la stessa origine del Girolamo Caruso. Ha spiga mutica, quadrata, bianca; accestimento buono. Resistente al freddo, lievemente più precoce dell'Inallettabile, meno esigente di questo nei riguardi della fertilità, è indicata per le zone di alta collina e di montagna. Dà prodotto atto alla panificazione.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: NANNINI

(340)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.

**Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni dei distretti delle imposte di Ferrara e di Portomaggiore.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Berra, Bondeno, Cop-

paro, Ferrara, Formignano, Iolanda di Savoia, Poggio Renatico, Ro, Vigarano Mainarda, costituenti il Distretto delle imposte di Ferrara; Argenta, Ostellato, Portomaggiore, costituenti il Distretto delle imposte di Portomaggiore, tutti appartenenti alla provincia di Ferrara;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Berra, Bondeno, Copparo, Ferrara, Formignano, Iolanda di Savoia, Poggio Renatico, Ro, Vigarano Mainarda, costituenti il Distretto delle imposte di Ferrara; Argenta, Ostellato, Portomaggiore, costituenti il Distretto delle imposte di Portomaggiore, tutti appartenenti alla provincia di Ferrara.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

(327) *Il Ministro*: Di Revel

---

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.

**Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni dei distretti delle imposte di Catanzaro e di Crotone.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Albi, Amato, Andali, Belcastro, Catanzaro, Cerva, Cròpani, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Pentone, San Pietro Apostolo, Sellia, Sersale, Settingiano, Simeri e Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo, Zagarise, costituenti il Distretto delle imposte di Catanzaro; Belvedere di Spinello, Caccuri, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale, costituenti il Distretto delle imposte di Crotone, tutti appartenenti alla provincia di Catanzaro;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Albi, Amato, Andali, Belcastro, Catanzaro, Cerva, Cròpani, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Pentone, San Pietro Apostolo, Sellia, Sersale, Settingiano, Simeri e Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo, Zagarise, cosituenti il Distretto delle imposte di Catanzaro; Belvedere di Spinello, Caccuri, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale, costituenti il Distretto delle imposte di Crotone, tutti appartenenti alla provincia di Catanzaro.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

(329) *Il Ministro*: Di Revel

---

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1942-XXI.

**Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni dei distretti delle imposte di Empoli e di Firenze.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, Montaione, costituenti il Distretto delle imposte di Castelfiorentino; Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci, costituenti il Distretto delle imposte di Empoli; Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle in Val di Pesa, costituenti il Distretto delle imposte di Firenze, tutti appartenenti alla provincia di Firenze;

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, numero 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, Montaione, costituenti il Distretto delle imposte di Castelfiorentino; Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Vinci, costituenti il Distretto delle imposte di Empoli; Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle in Val di Pesa, costituenti il Distretto delle imposte di Firenze, tutti appartenenti alla provincia di Firenze.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

*Il Ministro*: Di Revel

(328)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1943-XXI.

**Modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli Annunzi legali della provincia di Roma.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 gennaio 1932-X, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932-X, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli Annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934-XI (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1934-XII) col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio degli Annunzi legali della provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza della riduzione del formato del Foglio e delle dimensioni degli annunzi, le disposizioni degli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto Ministeriale;

Decreta:

Alle disposizioni degli articoli 9, 15 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934-XII sono sostituite le seguenti:

Art. 9. — Le richieste d'inserzioni « a pagamento » devono essere accompagnate dal corrispondente importo, salvo che l'inserzione debba avvenire nell'interesse del Fondo per il culto, oppure sia richiesta dalle Cancellerie giudiziarie. In tali casi il pagamento avverrà non appena l'Ente che ha richiesto l'inserzione sarà venuto a conoscenza dell'importo dell'inserzione stessa.

Art. 15. — Il prezzo d'inserzione degli annunzi « a pagamento » viene riscosso a norma dell'art. 25, all'atto della presentazione dell'avviso trascritto su carta bollata o uso bollo per quegli avvisi che, in forza di legge, godono il privilegio dell'esenzione della tassa di bollo.

Il prezzo delle inserzioni « a credito » è prenotato appena avvenuta la pubblicazione della puntata in cui gli annunzi stessi sono inseriti, nelle scritture tenute dalla Libreria dello Stato in esecuzione delle presenti norme.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 2 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e andrà in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

*Il Ministro per le finanze*
Di Revel

*p. Il Ministro per l'interno*
Buffarini

(3.7)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 18 gennaio 1943-XXI.

**Autorizzazione alla G.I.L. ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Pieve di Cadore per l'ampliamento della Colonia del Patronato scolastico di Conegliano.**

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per l'ampliamento della Colonia alpina in Pieve di Cadore, del Patronato scolastico di Conegliano, è necessario procedere all'acquisto di un appezzamento di terreno di proprietà del sig. Gio Batta Rocchi fu Rocco, sito in Pieve di Cadore;

Considerata l'opportunità dell'acquisto per la somma di L. 14.600;

Visti i documenti catastali ed ipotecari;

Visto il Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 310;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Vista la delibera del presidente del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di Conegliano n. 1 del 9 luglio 1942-XX;

Decreta

di autorizzare il Patronato scolastico del Comando G.I.L. di Conegliano ad acquistare per il prezzo di L. 14.600 il terreno di proprietà del sig. Gio Batta Rocchi fu Rocco, sito in Pieve di Cadore, mapp. 355 del comune censuario di Pieve di Cadore, zappativo di are 14.60, con la rendita di L. 3,68 ad esso alienante pervenute in forza dell'atto 22 dicembre 1938, numero di reper. 5546, rogiti notaio dott. Antonio Montano, residente in Pieve di Cadore, ivi registrato il 2 gennaio 1939 al n. 136, vol. 55 atti pubblici, con L. 737,50, e di delegare il comandante della G.I.L. di Fascio di Conegliano, quale presidente del locale Patronato scolastico, per la stipula dell'atto.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

*Il Segretario del P.N.F.*
*Ministro Segretario di Stato*
*Comandante generale della G.I.L.*
Vidussoni

(298)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 22 corrente, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo singolo ecceda le L. 50.000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia al nome dei creditori.

(341)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rend. 5% | 172385 | 75 — | Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Tori* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara). | Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Sciagata* Maria, ecc., come contro. |
| Id. | 172386 | 75 — | Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra. | Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra. |
| Id. | 172387 | 75 — | Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Tori* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Tori* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara). | Sciagata Desiderio fu Felino, minore sotto la patria potestà della madre *Sciagata* Maria fu Francesco, ved. Sciagata, dom. a Villadossola (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Sciagata* Maria, ecc., come contro. |
| Id. | 172388 | 75 — | Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra. | Sciagata Francesca fu Felino, minore, ecc., come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 423350 | 210 — | Anastasia *Giuseppa* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Esposito Carmela di Vito, dom. in Pisciotta (Salerno). | Anastasia *Maria-Giuseppa-Francesca* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Id. | 423355 | 210 — | Anastasia Pietro, *Giuseppa*, Vito, Antonio, Gaetano, e Caterina fu Luigi, minori, ecc. come sopra. Vincolata. | Anastasia Pietro, *Maria-Giuseppa-Francesca*, Vito, Antonio, Gaetano e Caterina fu Luigi, minori, ecc., come contro. |
| Id. | 199931 | 140 — | *Ballestra* Giovanni fu Bernardo minore sotto la patria potestà della madre Giordano Violante fu Giambattista, dom. in San Remo. | *Balestra* Giovanni, ecc., come contro. |
| Id. | 369508 | 700 — | *Ballestra Elisa-Emma* fu Bernardo, nubile, dom. in S. Remo. | *Balestra Elisa-Luigia-Vincenza-Emma* fu Bernardo, ecc., come contro. |
| Obbl. ferr. 3 % | 33163 | 675 — | *Ballestra Emma-Elisa* fu Bernardo, nubile, dom. in S. Remo. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 607842 | 49 — | Sturlese *Orsolina* fu Giovanni, moglie di Cappellini Pietro, dom. a Spezia (Genova), vincolata per dote. | Sturlese *Maria Catterina Rosalina (detta Orsolina)*, moglie di Cappellini Pietro, dom. a La Spezia (Genova), vincolata per dote. |
| Id. | 584137 | 24,50 | *Marigliano* Donato fu Francesco, dom. a Castrovillari (Cosenza), ipotecata per cauzione del titolare quale ufficiale giudiziario. | *Marigliani* Donato fu Francesco, ecc., come contro. |
| B. T. 1943 Serie I | 369 | Capitale 5.000 — | Scirò Francesco fu Antonino, *minore* sotto la curatela di Fiore Ambrogio fu Giuseppe, dom. in Palermo, con usufrutto a *Fogà* Ermelinda fu Cesare, dom. in Palermo. | Scirè Francesco fu Antonino, *minore emancipato sotto la curatela* di Fiore Ambrogio fu Giuseppe, dom. in Palermo, con usufrutto a *Fagà* Ermelinda, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 496324 | 10,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 53508 | 297,50 | Guida Antonio fu Michele, dom. a Napoli, vincolato di usufrutto a favore di Ferrara *Emilia* fu Agostino, ved. di Guida Michele, dom. a Napoli. | Come contro, con usufrutto a favore di Ferrara *Erminia* fu Agostino, ecc., come contro. |
| Id. | 53509 | 294 — | Guida Agostino fu Michele, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 53507 | 297,50 | Guida Concettina fu Michele, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 119760 | 140 — | *Muzzi* Annunziata di Salvatore, moglie di Totano Gabriele, dom. in Napoli. | *Muzi* Annunziata, ecc., come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 238733 | 245 — | *Poletti* Luigi di Giuseppe, dom. in Forlì, con usufrutto vitalizio a favore di *Poletti* Lilliana e Zita di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e con pagamento personale a favore di Danesi Emma fu Antonio durante la minore età dei predetti. | *Polletti* Luigi di Giuseppe, dom. in Forlì, con usufrutto vitalizio a favore di *Polletti* Lilliana, ecc., come contro. |
| Id. | 130652 | 210 — | Compagnoni *Clarice* di Natale, moglie di Astorri Giovanni Battista, dom. in Alfonsine (Ravenna), con vincolo dotale. | Compagnoni *Bianca* di Natale, ecc., come contro. |
| Id. | 510992 | 42 — | Milani Domenico fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Milani Chiara, domiciliato a Castiglione dei Pepoli (Bologna). | Milani Domenico fu *Enrico*, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 226804 | 1225 — | Cattaneo Zaira fu Angelo, dom. a Rovellasca (Como), l'usufrutto vitalizio spetta a *Belotti Maria* fu Bernardo, ved. Cattaneo, dom. a Rovellara (Como). | Come contro, con usufrutto vitalizio a *Bellotti Marianna* fu Bernardo, ecc., come contro. |
| Id. | 34060 | 1400 — | Asquasciati *Antonio* fu Giovanni-Battista, dom. in S. Remo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Asquasciati *Maria Catterina detta Lalina* fu *Giovanni-Battista*, nubile, dom. a Torino. | Asquasciati *Giacomo-Antonio* fu Giovanni Battista, dom. in S. Remo, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Asquasciati *Catterina Maria Teresa* fu *Gio Batta*, nubile, dom. a Torino. |
| Rend. 5 % | 78964 | 12600 — | Baschieri Salvadori Gian-Carlo e *Ceccotto* di Giuseppe e di Schraider Maria fu Pio, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, e figli nascituri di essa Schraider Maria fu Pio, vincolata d'usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Bonfili Olga fu Tito, ved. Schraider, Bonfili Ester fu Tito, moglie di Amadori Alfredo e Schraider Maria fu Pio, moglie di Baschieri Salvadori Giuseppe, senza obbligo di presentazione del certificato di esistenza in vita, e con clausola di accrescimento della rendita fra nati e nascituri in caso di morte di uno di essi prima del compimento di anni 25, senza lasciare a sè superstiti discendenti i quali ultimi, ove vi siano, sostituiranno il defunto per la rappresentazione. | Baschieri Salvadori Gian-Carlo e *Francesco* di Giuseppe, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 260427 | 129,50 | Di Franco *Paola* fu Francesco, moglie di Marchese Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina), vincolata per dote della titolare. | Di Franco *Maria Paola* fu Francesco, ecc., come contro. |
| Id. | 52961 | 157,50 | Boratto Emilia, *Anita*, ed Ortensia fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Bruni Isabella fu Domenico, ved. Boratti, domiciliate a Catanzaro. | Boratto Emilia, *Annita*, ed Ortensia, ecc., come contro. |
| Id. | 55368 | 385 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 52962 | 52,50 | Come sopra, con usufrutto vitalizio a Bruni Isabella fu Domenico. | Come sopra, con usufrutto come contro. |
| Id. | 87811 | 35 — | Balbo *Paolo* fu Lorenzo, dom. a Pamparato (Cuneo). | Balbo *Pietro Paolo* fu Lorenzo, ecc., come contro. |
| Id. | 123581 | 115,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 154808 | 115,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 233420 | 1228,50 | *Filippelli* Ernesto di Filippo, dom. a Scurtabò, fraz. del comune di Varese Ligure (La Spezia). | *Filipelli* Ernesto, ecc., come contro. |
| Id. | 355052 | 59,50 | Clara Valentino fu Giovanni-Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ceconi* Teresa di Luigi, ved. Clara, dom. in S. Daniele del Friuli (Udine). | Clara Valentino fu Giovanni Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Ceccone* Teresa, ecc., come contro. |
| Id. | 119962 | 161 — | Raviola Severina detta Rina di *Giovanni-Alfredo*, moglie di *Caserlelli* Antonio, dom. a Torino, con usufrutto a Raviola *Giovanni-Alfredo* fu Severino, dom. in Asti. | Raviola Severina detta Rina di *Alfredo-Giovanni*, moglie di *Casartelli* Antonio, dom. a Torino, con usufrutto a Raviola *Alfredo-Giovanni*, ecc., come contro. |

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % | 120180 | 161 — | Raviola Paola di *Giovanni-Alfredo*, moglie di Guglielmo della Porta, dom. a Novara, con usufrutto a Raviola *Giovanni-Alfredo* fu Severino, dom. in Asti. | Raviola Paola di *Alfredo-Giovanni*, moglie di Guglielmo della Porta, dom. a Novara, con usufrutto a Raviola *Alfredo-Giovanni*, ecc., come contro. |
| Id. | 120179 | 161 — | Raviola Luigi di *Giovanni-Alfredo*, dom. a Torino, con usufrutto come sopra. | Raviola Luigi di *Alfredo-Giovanni*, dom. a Torino, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 287581 | 122 — | Massa *Maddalena* fu *Francesco-Antonio*, moglie di Gavazza Carlo, dom. a Pozzolo Formigaro (Alessandria), vincolata per dote della titolare. | Massa *Maria-Maddalena* fu *Antonio-Francesco*, ecc., come contro |
| Id. | 271531 | 2100 — | Torelli *Angiola*-Stefania di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Torelli Ernesto di *Valentino* e Bellino Maria di Sabatino, dom. a Savona, vincolato di usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Torelli *Valentino* fu Pietro e Ghiglia *Angiola* fu Bartolomeo, dom. a Savona. | Torelli *Angela*-Stefania di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre e figli, nascituri dai coniugi Torelli Ernesto di *Carlo-Valentino* e Bellino Maria di Sabatino, dom. a Savona, vincolata di usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore dei coniugi Torelli *Carlo-Valentino* fu Pietro e Ghiglia *Angela* fu Bartolomeo, dom. a Savona. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

*Il direttore generale*: POTENZA

(191)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I[a] - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 29 gennaio 1943-XXI - N. 19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9877 |
| Argentina (U) | 4,45 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 43,70 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9928 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,9925 |
| Cile (I) | 0,7125 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (Nanchino) (I) | 0,8055 | Portogallo (U) | 0,8050 |
| Columbia (I) | 10,877 | Id. (C) | 0,7975 |
| Costarica (I) | 3,366 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Ru sia (I) | 3,5868 |
| Cuba (I) | 19 — | Falvador (I) | 7,60 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Serbia (I) | 38 — |
| Egitto (I) | 73,28 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Equador (I) | 1,3870 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Estonia (C) | 4,697 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Finlandia (C) | 38,91 | S. U. America (I) | 19 — |
| Francia (I) | 38 — | Svezia (U) | 4,53 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Id. (C) | 4,529 |
| Giappone (U) | 4,475 | Svizzera (U) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Id. (C) | 441 — |
| Grecia (C) | 12,50 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Guatemala (I) | 19 — | Turchia (C) | 15,29 |
| Haiti (I) | 3,80 | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Honduras (I) | 9,50 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| India (I) | 5,6464 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| Indocina (I) | 4,4078 | Uruguay (I) | 10,08 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 85,475 |
| Id. 3,50 % (1902) | 84,275 |
| Id. 3 % lordo | 72,90 |
| Id. 5 % (1935) | 89,625 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 79,625 |
| Id. 5 % (1936) | 94,35 |
| Id. 4,75 % (1924) | 495,15 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96,525 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 99,675 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 99,60 |
| Id. 5 % (1944) | 99,55 |
| Id. 5 % (1949) | 95 — |
| Id. 5 % (15-2-50) | 95,175 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 94,925 |
| Id. 5 % (15-4-51) | 94,975 |

# MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

## Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione della cessata ditta Placido Vincenzo, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 198.

(301)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Catozzi Walter, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 318.

(302)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### ELENCO DELLE LICENZE DI FABBRICAZIONE DI CONCIMI COMPOSTI

**rilasciate a senso dell'art. 1° del D. M. 30 settembre 1942-XX** (« Gazzetta Ufficiale » n. 244 del 16 ottobre 1942-XX)

Tali licenze non dànno diritto all'assegnazione delle materie prime o di consumo eventualmente contingentate, nè consentono deroghe ai vigenti divieti in materia di ampliamento o trasformazione degli impianti industriali contemplati dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727. Inoltre la vendita dei prodotti è assoggettata alle vigenti disposizioni sulla disciplina della distribuzione dei fertilizzanti ed è subordinata al rispetto dei prezzi che saranno comunicati dal Ministero delle corporazioni.

| Num. della licenza<br>1 | DITTA<br>2 | Sede della fabbrica<br>3 | Denominazione del concime<br>4 | Elementi fertilizzanti relativo titolo<br>5 | *ANNOTAZIONI*<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna Vittorio . . . | Asti | Concime composto B. R. | $P_2O_5$ 6/7 solubile in citrato<br>Az. 2/2,50 di origine organica | |
| 2 | Gignone Lorenzo . . . . | Saluzzo (Cuneo) | Concime composto Ponte Po | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1,50/2 di origine organica | Umidità massima tollerata 16 % |
| 3 | Cagnasso Umberto & C. | Mussotto d'Alba (Cuneo) | Concital | $P_2O_5$ 3/3,50 solubile in citrato<br>Az. totale 7/8 (di cui 1/3 organico) | |
| 4 | Barosi Giuseppe . . . | Bra (Cuneo) | Concime misto organico | $P_2O_5$ 10/12 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50<br>Sostanze organiche 26/29 % | |
| 5 | Sapino Giorgio . . . . | Moretta (Cuneo) | Concime misto | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50<br>Sostanze organiche 24/27 % | |
| 6 | Consorzio agrario provinciale | Novara | Fosfoazoto | $P_2O_5$ 9/10 solubile in citrato<br>Az. 2,5/3 | |
| 7 | S. A. La Fossanese . . | Fossano (Cuneo) | Concime composto M. O. | $P_2O_5$ 9/10 solubile in citrato<br>Az. 1,5/2 di origine organica | |
| 8 | S. A. La Fossanese . . | Fossano (Cuneo) | Superossa composto | $P_2O_5$ 19/21 solubile in citrato<br>Az. organico 0,50/1,50 | |
| 9 | Industria nazionale fertilizzanti agricoli | Moncalieri (Torino) | Miscela « Flor » | $P_2O_5$ 2/2,50 solubile in citrato<br>Az. totale 6/7<br>Sostanze organiche 35/33 %<br>$K_2O$ 1,50/2 | |
| 10 | Soc. ing. Luigi Conti-Vecchi | Busalla (Genova) | Fosfazoto potassico | $P_2O_5$ 10/12 solubile in citrato<br>Az. organico 2,5/3<br>$K_2O$ 8/9 | |

| Num. della licenza 1 | DITTA 2 | Sede della fabbrica 3 | Denominazione del concime 4 | Elementi fertilizzanti e relativo titolo 5 | ANNOTAZIONI 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dott. Sala Giulio . . . | Lierna (Como) | Concime misto | $P_2O_5$ 6/7 solubile in citrato<br>Az. organico 1/1,50<br>$K_2O$ 3/3,50 | |
| 12 | S. A. Giacomo Mazzini & Figli | Cremona | Fosfoazoto M. O. | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. totale 1/1,50 di origine organica | |
| 13 | Cooperativa cremonese per la fabbricazione dei concimi chimici | Cremona | Concime misto fosfoazotato | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1,50/2 di origine organica | |
| 14 | Pietro Negroni . . . . | Pozzaglia (Cremona) | Perfosfato azotato | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. organico 1/1,50 | Divieto di impiego di sangue che risulti idoneo all'alimentazione umana o del bestiame |
| 15 | S.A.L.C.O. Soc. An. Lavorazione Concimi Organici | Lunetta S. Giorgio (Mantova) | Fosfoazoto Salco | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. totale 2,50/3 di origine organica | |
| 16 | S. A. Montecatini . . . | Rifredi (Firenze) | Concime misto perfosfato minerale azotato D | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. organico 1/1,50 | Divieto di impiego di rasature o cascami di cuoio.<br>Divieto pure di impiego di sangue che risulti idoneo all'alimentazione umana o del bestiame |
| 17 | S. A. Montecatini . . . | Portici (Napoli) | Fosfazoto | $P_2O_5$ 9/11 solubile in citrato<br>Az. 2/2,50 | |
| 18 | S. A. Montecatini . . . | Torino | Concime misto perfosfato azotato « Concio B » | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 2,50/3 di origine organica | |
| 19 | S. A. Montecatini . . . | Treviglio (Bergamo) | Concime misto perfosfato azotato M. O. | $P_2O_5$ 10/12 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50 di origine organica | Umidità massima tollerata 16 % |
| 20 | Sessa Cantù & C. di De Bernardi & C. Bisesti & C. | Bovisa (Milano) | Concime misto perfosfato azotato M. O. | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. totale 1/1,50 di origine organica | Divieto d'impiego di crisalidi e di sangue che risulti idoneo all'alimentazione umana o del bestiame |
| 21 | S. A. Carlo Fino . . . | Abbiategrasso (Milano) | Concime O. D. | $P_2O_5$ 13/15 solubile in citrato<br>Az. 2/2,50 di origine organica | |
| 22 | S.A.F.A.B. Soc. An. Fertilizzanti Autarchici Buscate | Buscate (Milano) | Concital | $P_2O_5$ 3/3,50 solubile in citrato<br>Az. totale 7/8 (di cui 1/3 organico) | |

| Num. della licenza 1 | DITTA 2 | Sede della fabbrica 3 | Denominazione del concime 4 | Elementi fertilizzanti e relativo titolo 5 | ANNOTAZIONI 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ettore Meneghello | Legnago (Verona) | Concime misto | $P_2O_5$ 7/8 solubile in citrato<br>Az. organico e ammoniacale 3,50/4,50 (di cui metà organico) | |
| 24 | S. A. Fabbrica Cooperativa Perfosfati | Cerea (Verona) | Perfosfato organico | $P_2O_5$ 15/17 solubile in citrato<br>Az. organico 1/1,50 | |
| 25 | Ruggero Bascieri & C. | Modena | Concime correttivo per terreni alcalino-argillosi e argillo-calcarei | Az. ammoniacale 3/3,50<br>Zolfo 6/7 | |
| 26 | Parri & Montepagani | Empoli (Firenze) | Perfosfato azotato | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50 di origine organica | Divieto d'impiego di cascami o ritagli di cuoio |
| 27 | Galileo Campolmi | Firenze | Perfosfato azotato organico | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50 di origine organica | Divieto d'impiego di sangue che risulti idoneo all'alimentazione umana o del bestiame |
| 28 | Eredi del fu Icidio Nocentini | Castello (Firenze) | Perfosfato azotato organico | $P_2O_5$ 18/20 solubile in citrato<br>Az. organico 0,50/1,50 | |
| 29 | S. A. Etruria | Compiobbi (Firenze) | Concime misto «Fo-Bion» | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50 | Divieto d'impiego di rasature e di cascami di cuoio |
| 30 | S. A. Fertilizzanti | Certaldo (Firenze) | Perfosfato azotato | $P_2O_5$ 9/11 solubile in citrato<br>Az. 2/2,50 di origine organica | Divieto d'impiego di rasature e di cascami di cuoio |
| 31 | S. A. Fertilizzanti | Certaldo (Firenze) | Concime completo | $P_2O_5$ 8/10 solubile in citrato<br>Az. 1,50/2 di origine organica<br>$K_2O$ 2,50/3 | Divieto d'impiego di rasature e di cascami di cuoio |
| 32 | Filippo Mortani | Firenze | Concime composto | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1,50/2 di origine organica | Divieto d'impiego di ossa non disgelatinate |
| 33 | Ditta Olivieri & Dani | S. Miniato Basso (Pisa) | Perfosfato azotato organico | $P_2O_5$ 10/12 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50 di origine organica | Divieto d'impiego di rasature e di cascami di cuoio |
| 34 | Ugo Galeassi & C. | Ponte a Egola San Minieto (Pisa) | Perfosfato azotato organico | $P_2O_5$ 9/11 solubile in citrato<br>Az. 0,50/1 di origine organica | Divieto d'impiego di rasature e di cascami di cuoio |
| 35 | S. A. Sardigna | Pistoia | Concime misto azotato organico | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. 1/1,50 di origine organica | Divieto d'impiego di rasature e di cascami di cuoio.<br>Umidità massima tollerata 16 % |

| Num. della licenza 1 | DITTA 2 | Sede della fabbrica 3 | Denominazione del concime 4 | Elementi fertilizzanti e relativo titolo 5 | ANNOTAZIONI 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Carlo Bartolini . . . . . | Monsummano (Pistoia) | Perfosfato organico misto | $P_2O_5$ 9/10 solubile in citrato<br>Az. organico 1/1,50 | |
| 37 | Mario Puccioni fu Cesare | Castellina in Chianti Scalo (Siena) | Perfosfato azotato | $P_2O_5$ 11/13 solubile in citrato<br>Az. totale 1/1,50 di origine organica | |
| 38 | Società Italiana Fertilizzanti Affini | Spello (Perugia) | Perfosfato azotato | $P_2O_5$ 9/10 solubile in citrato<br>Az. 1,5/2 di origine organica | Umidità massima tollerata 16 % |
| 39 | Bombrini Parodi Delfino | Colleferro (Roma) | Fosfoazotina | $P_2O_5$ 13/15 solubile in citrato<br>Az. ammoniacale 2,50/3 | |
| 40 | G. Rapisardi Scuderi . . | Catania | Concime completo G.R.S. marca Corona | $P_2O_5$ 5/6 solubile in citrato<br>Az. totale 4/4,50<br>$K_2O$ 2/2,50<br>$Fe_2O_3$ 2/2,50<br>Zolfo libero 4,5/5 | |
| 41 | Industria Concimi Affini | Siena | Concime composto sardigna | $P_2O_5$ 5/6<br>Az. 2/2,50 di origine organica | |

(295)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare due fabbricati con orto siti in Migliaro (Ferrara).**

Con decreto 23 novembre 1942-XXI del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dalla Società anonima cooperativa di produzione e lavoro di Migliaro (Ferrara) due fabbricati con orto, e pel prezzo di L. 22 mila.

(322)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Aggiunte e varianti alle norme di capitolato per la produzione delle calzature civili tipo**

Con circolare C. 360 del 23 gennaio 1943-XXI il Ministero delle corporazioni ha approvato le seguenti aggiunte e varianti alle norme di capitolato per la produzione delle calzature civili tipo approvate con la circolare C. 298 dell'8 agosto 1942-XX:

1) *Calzature per lavoratori*: la lavorazione del fondo può anche essere eseguita a guardolo chiodato; nel ripieno del fondo, in sostituzione delle croste, è consentito l'impiego di feltro catramato e l'impiego del succedaneo di cuoio per il prolungamento della suola sotto il tacco.

2) *Calzature tipo A da donna*: è consentito nella lavorazione delle calzature da donna tipo *A* il sistema saldato, limitatamente a quelle confezionate con pellame esotico, e cioè con pelli di pesce, pelli di rettili e simili.

3) *Calzature da bambino tipo D*: è consentita nella confezione delle calzature tipo *D*. e precisamente nelle numerazioni 18-20 e 21-23, l'applicazione del sopratacco di lastre di rigenerato di gomma in sostituzione del succedaneo del cuoio; e permenti consentito nella lavorazione del fondo il sistema saldato.

(345)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del Piano di Magione in provincia di Perugia**

Con R. decreto in data 13 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1943, al registro 1, foglio 145, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario del Piano di Magione nello stesso comune di Magione (Perugia).

(323)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesualdo (Avellino), Collinas (Cagliari), Gonnostramatza (Cagliari) e Tuili (Cagliari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. L'avv. Carlo Caccese fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesualdo (Avellino).
2. Il dott. Lodovico Puxeddu fu Lodovico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Collinas (Cagliari).
3. Il signor Massimino Ardu fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari).
4. Il signor Leandro Anardu fu Ferdinando è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(309)

---

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo).**

Nella seduta tenuta il 13 gennaio 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci, in liquidazione, con sede in Capaci (Palermo), il rag. Michele Orlando fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(307)

# CONCORSI ED ESAMI

## REGIA PREFETTURA DI VITERBO

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduti i verbali originali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX:
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Gradoli e Vignanello:

1) Sabbatini Caterina . . . . con voti 50,22
2) Serri Igea . . . . . . » 48,81
3) Manganozzi Maria. . . . . » 48,11
4) Trevisan Fedora . . . . . » 45,28
5) Gentili Neva . . . . . . » 45,10

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 14 gennaio 1943-XXI

*Il prefetto*: GIAMMICHELE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto di pari data n. 14606, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX;
Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di ammissione al concorso;
Vista la rinuncia dell'ostetrica Serri Igea alla sede di Gradoli;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, bandito con decreto 31 dicembre 1940-XIX, n. 17770, le seguenti candidate:
Sabbatini Caterina, per la condotta unica del comune di Vignanello;
Manganozzi Maria, per la condotta unica del comune di Gradoli.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 14 gennaio 1943-XXI

*Il prefetto*: GIAMMICHELE

(312)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.